



Nota esplicativa relativa agli accertamenti effettuati dalla Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

La presente nota è stata redatta a scopo meramente informativo e non costituisce né pregiudica una qualsiasi interpretazione formale dei poteri della Commissione europea in sede di accertamento.

1. Le imprese¹ sono giuridicamente tenute a sottostare ad un accertamento disposto con decisione dalla Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. I mandati scritti designano gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere all'accertamento (in appresso "gli incaricati dell'accertamento"). Ogni incaricato deve fornire la prova della propria identità.
2. Gli incaricati dell'accertamento non sono tenuti a illustrare il contenuto della decisione né a giustificarla in alcun modo. Possono tuttavia chiarire eventuali questioni attinenti alla procedura, in particolare per quanto riguarda la riservatezza dell'accertamento, e indicare le possibili conseguenze di un rifiuto di sottoporsi all'accertamento.
3. La decisione della Commissione è consegnata, in copia autenticata conforme, all'impresa. L'avviso di ricevimento della decisione serve solamente a certificare la consegna e la firma non implica che il destinatario si sottoponga all'accertamento.
4. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, gli incaricati dell'accertamento sono autorizzati a:
 - a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese;
 - b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto;
 - c) fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti;
 - d) apporre sigilli a tutti i locali, libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento;
 - e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto degli accertamenti e verbalizzarne le risposte.
5. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano, autorizzati o incaricati dall'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio si svolge l'accertamento, possono assistere attivamente gli incaricati dell'accertamento nello svolgimento dei loro compiti. A questo scopo, essi godono degli stessi poteri - previsti all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio - degli incaricati dell'accertamento (cfr. punto 4). La loro identità è accertata conformemente alle normative nazionali.
6. Nel corso dell'accertamento l'impresa può avvalersi dell'assistenza di un consulente legale. La presenza di un legale, tuttavia, non costituisce una condizione formale necessaria affinché l'accertamento sia valido. Gli incaricati dell'accertamento possono accedere ai locali dell'impresa, notificare la decisione che dispone l'accertamento e trattenersi negli uffici da loro prescelti senza dover attendere che l'impresa consulti il proprio legale. In ogni caso, gli

¹ Nella presente nota, il termine "impresa" comprende sia le imprese che le associazioni di imprese.

incaricati dell'accertamento accordano all'impresa un breve lasso di tempo affinché questa consulti un suo legale, prima di iniziare a controllare i libri e gli altri documenti aziendali, ottenere copie o estratti di tali libri e documenti, apporre se necessario sigilli ai locali, ai libri o ai documenti aziendali e richiedere spiegazioni orali. Il tempo eventualmente accordato va comunque limitato allo stretto indispensabile.

7. Qualora un rappresentante o un membro del personale dell'impresa, su richiesta degli incaricati dell'accertamento, fornisca, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, spiegazioni orali in loco su fatti o documenti relativi all'oggetto dell'accertamento, queste possono essere registrate in qualsiasi forma. Una copia di tale registrazione viene messa a disposizione dell'impresa o dell'associazione di imprese successivamente all'accertamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione europea.
8. Nei casi in cui siano state chieste informazioni ad un membro del personale di un'impresa che non sia (o non sia stato) autorizzato dall'impresa a fornire chiarimenti a nome della stessa, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l'impresa può comunicare alla Commissione eventuali rettifiche, modifiche o integrazioni alle dichiarazioni rese da tale membro, da aggiungere ai chiarimenti verbalizzati nel corso dell'accertamento.
9. Gli incaricati dell'accertamento hanno facoltà di controllare qualsiasi libro o documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi supporto essi siano conservati, e di eseguire o farsi consegnare, in qualsiasi forma, riproduzioni o estratti di tali libri o documenti. Ciò include il controllo di informazioni elettroniche e la copia su supporto elettronico o cartaceo di tali informazioni.
10. Gli incaricati dell'accertamento possono effettuare ricerche nell'ambiente informatico (server, computer fissi, computer portatili, tablet e altri dispositivi mobili) e in tutti i dispositivi di memorizzazione (CD-ROM, DVD, chiavette USB, hard disk esterni, nastri di backup, servizi di cloud) dell'impresa. Ciò vale anche per i dispositivi e i supporti privati utilizzati per motivi professionali (Bring Your Own Device - BYOD), se rinvenuti sul posto. A tal fine, gli incaricati dell'accertamento possono avvalersi di qualsiasi strumento di ricerca integrato (con parole chiave), nonché di appositi software e/o hardware propri ("strumenti di informatica forense"). Questi strumenti permettono alla Commissione di copiare e recuperare informazioni rispettando l'integrità dei sistemi e dei dati dell'impresa.
11. L'impresa ha l'obbligo di collaborare all'accertamento in modo completo e attivo. Ciò significa che all'impresa può essere richiesto di mettere a disposizione rappresentanti o membri del personale affinché assistano gli incaricati dell'accertamento, non solo fornendo spiegazioni sull'organizzazione dell'impresa e sul suo ambiente informatico, ma anche svolgendo compiti specifici, ad esempio bloccando temporaneamente singoli account di posta elettronica, scollegando temporaneamente determinati computer dalla rete, rimuovendo e reinstallando il disco rigido di determinati computer e fornendo supporto per quanto riguarda i diritti di accesso in qualità di "amministratore". In tal caso, l'impresa non deve interferire in alcun modo con tali interventi e ha la responsabilità di avvisare i dipendenti interessati. Gli incaricati dell'accertamento possono chiedere di utilizzare hardware (hard disk, CD-ROM, DVD, chiavette USB, cavi di connessione, scanner, stampanti) fornito dall'impresa ma non sono obbligati a farlo.
12. Gli incaricati possono trattenere i dispositivi di memorizzazione dell'impresa selezionati per l'esame fino alla fine dell'accertamento. Questi dispositivi possono essere restituiti prima, ad esempio una volta effettuata una copia ad uso forense dei dati in esame. Tale copia è una copia autentica dei dati (o di una parte dei dati) salvati sul supporto originale. L'esame della copia autentica equivale all'esame del supporto di memorizzazione originale.

13. Al termine dell'accertamento gli incaricati cancellano²³ tutti i dati dagli strumenti di informatica forense contenenti i dati dell'impresa. Gli hardware non subiscono lo stesso trattamento ma vengono restituiti all'impresa.
14. Se la selezione dei documenti pertinenti per l'indagine non viene completata entro la fine prevista dell'accertamento presso i locali dell'impresa, si può fare una copia dei dati non ancora esaminati per continuare l'accertamento in un secondo momento. Tale copia è conservata in modo sicuro in una busta sigillata. L'impresa può chiederne una copia. La Commissione inviterà l'impresa ad assistere all'apertura della busta sigillata e al proseguimento del processo di accertamento presso i locali della Commissione. In alternativa, la Commissione può decidere di restituire la busta sigillata all'impresa senza aprirla. La Commissione può anche chiedere all'impresa di conservare la busta sigillata in un luogo sicuro per consentire alla Commissione di continuare l'accertamento presso i locali dell'impresa nel corso di un'ulteriore visita annunciata.
15. Per quanto riguarda i dati definitivi selezionati dagli incaricati dell'accertamento sul posto (o in una seconda fase dell'accertamento) che sono aggiunti al fascicolo della Commissione, l'impresa riceverà un supporto elettronico (ad esempio un DVD) sul quale sono conservati tutti questi dati. Si chiederà all'impresa di firmare l'elenco stampato degli elementi di dati selezionati. Gli incaricati dell'accertamento preleveranno due copie identiche di tali dati memorizzati su supporti elettronici.
16. Si fa presente che ogni elemento di prova selezionato nel corso dell'accertamento può essere raccolto e repertoriato (sul posto) comprensivo di tutti i suoi elementi (se ad esempio è selezionato solo un allegato di un messaggio di posta elettronica, l'esportazione finale consisterà nell'e-mail di copertina e in tutti i suoi allegati). Nella fase finale di trasferimento nel fascicolo presso i locali della Commissione, ciascun elemento può essere suddiviso nelle sue singole componenti (ad esempio, e-mail di copertina, allegati e/o altri elementi di dati integrati), le quali possono quindi essere riportate singolarmente nell'elenco e, di conseguenza, ricevere un proprio numero di riferimento.
17. Qualora, su richiesta degli incaricati dell'accertamento, l'impresa stessa provveda alle copie, la Commissione rimborserà, su richiesta dell'impresa, il costo del materiale utilizzato per fornirle le copie in questione.
18. I documenti e i dati riprodotti durante un accertamento sono protetti dalle disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativo al segreto d'ufficio. Se in un momento successivo della procedura dovesse rivelarsi necessario consentire a terzi l'accesso a questi documenti e dati, l'impresa dovrà individuare gli eventuali segreti aziendali o altre informazioni riservate ivi contenute, motivare la sua posizione e fornire copie non riservate dei fascicoli in modo da permetterne la consultazione.
19. Quando gli incaricati dell'accertamento decidono di apporre sigilli a locali, libri o documenti aziendali, viene redatto un verbale. L'impresa deve garantire che i sigilli apposti rimangano intatti fino al momento in cui sono rimossi dagli incaricati dell'accertamento. Al momento della rimozione dei sigilli gli incaricati dell'accertamento redigono un verbale distinto in cui indicano lo stato dei sigilli.
20. Le norme dell'UE sulla protezione dei dati (regolamento (UE) n. 2018/1725) si applicano a tutti i dati personali raccolti dalla Commissione nel corso delle indagini antitrust. Poiché le norme antitrust dell'UE si applicano unicamente alle imprese, i dati personali delle persone

² "Sanitization" è il termine tecnico di questa operazione che consente di eliminare completamente i dati di un dispositivo di memorizzazione in modo che non sia possibile ricostituirli mediante alcuna tecnica nota.

fisiche in quanto tali non sono oggetto di indagini e accertamenti antitrust condotti dalla Commissione. I dati personali dei singoli membri del personale delle imprese (ad esempio i loro nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail) possono, tuttavia, essere contenuti in documenti commerciali/dati relativi a tali indagini; possono pertanto essere riprodotti o richiesti durante un accertamento ed entrare a far parte del fascicolo della Commissione.

21. I dati personali contenuti nei fascicoli antitrust della Commissione possono essere usati solo per le finalità per le quali sono stati raccolti (applicazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE) e saranno trattati conformemente al regolamento (UE) n. 2018/1725.